

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA**  
**DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno 06 del mese di agosto presso la sede del Comune di Fondi

**TRA**

il Comune di Fondi con sede in Fondi, Piazza Municipio, P.IVA 01061770598 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Salvatore De Meo nato a Fondi il 27.10.1971 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.52 del 24.07.2018, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il Comune di Monte San Biagio, con sede legale in Monte San Biagio Via Roma, C.F.81003590593 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Federico Carnevale, nato a Fondi il 29.10.1964 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione con i poteri del Consiglio comunale n.46 del 31 luglio 2018 esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il Comune di Santi Cosma e Damiano con sede legale in Santi Cosma e Damiano via Enrico De Nicola 5 C.F. 81003550597 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Franco Taddeo nato a Santi Cosma e Damiano il 17-07-1948 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione con i poteri del Consiglio comunale n. 16 del 31 luglio 2018 esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO CHE**

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, prevede la gestione centralizzata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni finalizzata ad una migliore programmazione delle stesse, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure medesime;
- in considerazione della continua evoluzione giuridica e normativa in materia di contratti pubblici la gestione associata delle funzioni di Centrale unica di committenza si propone di garantire gradualmente un più armonico andamento applicativo delle discipline in materia, un miglioramento della qualità del servizio, un contenimento della spesa per la gestione dello stesso;



- i Comuni associati hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra loro ed il relativo schema di Convenzione per il funzionamento della medesima:

1. deliberazione n.52 del 24 luglio 2018, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Fondi, esecutiva ai sensi di legge;
2. deliberazione n.46 del 31 luglio 2018, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Monte San Biagio, esecutiva ai sensi di legge;
3. deliberazione n.16 del 31 luglio 2018, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Santi Cosma e Damiano, esecutiva ai sensi di legge;

tutto ciò premesso,

### **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto - finalità della convenzione-ambito territoriale)**

La presente convenzione disciplina il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) nel rispetto degli obblighi contenuti nell'art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

La convenzione è volta a consentire ai Comuni associati:

- di adempiere ad un puntuale obbligo normativo attraverso un'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni ad esso correlate, attraverso una migliore programmazione delle stesse, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle attività afferenti alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- di valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle attività afferenti al Servizio Appalti anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri Enti locali. In tal caso i Comuni associati approvano l'eventuale adesione e definiscono eventuali apposite condizioni, e l'Ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva senza modifiche o condizioni il testo integrale, comprese le eventuali condizioni aggiuntive stabilite dai Comuni associati, e previa accettazione da parte degli Enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

#### **Art.2**

##### **(Comune capofila e Ufficio comune)**



Il Comune capofila è individuato nel Comune di Fondi, presso cui è istituito l'Ufficio comune operante quale CUC .

L'Ufficio comune, non ha soggettività giuridica, ma è inteso come struttura organizzativa autonoma operante quale CUC per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi, nel rispetto della normativa di riferimento, dell'Ufficio comune operante come CUC per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella presente convenzione e nel Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza.

L'Ufficio Comune ha il logo identificativo costituito dai loghi dei singoli Comuni aderenti ed ha un proprio codice dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), salvo attivare:

- appositi riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- appositi riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- appositi riferimenti fiscali.

La puntuale organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune operante quale C.U.C. è demandata al Regolamento attuativo della presente convenzione previamente approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

### **Art. 3**

#### **(Risorse umane operanti presso l'Ufficio comune)**

I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:
  - a.1. soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;
  - a.2. soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
  - a.3. soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:



- a.3.1. attività di assistenza al Responsabile del procedimento;
  - a.3.2. attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
  - a.3.3. attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - a.3.4. attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);
- b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di Responsabile di procedimento e di Responsabile unico del procedimento assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

#### Art.4

##### **(Ufficio comune dedicato all'acquisizione di lavori, beni e servizi)**

Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune:

- a) approva specifiche disposizioni integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, per le quali, gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione, costituiscono i criteri di riferimento per la disciplina dell'organizzazione dell'Ufficio comune;
- b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.

Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

Il Responsabile dell'Ufficio comune è individuato fra le unità di personale in servizio, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza o dipendente di categoria D cui sono attribuite specifiche responsabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio comune agisce, per conto dello stesso, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come eventuale responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma, il Responsabile dell'ufficio comune coordina l'attività delle risorse umane assegnate da ogni singolo Comune aderente alla Centrale Unica di Committenza e attribuisce ad esse le mansioni specifiche mentre la gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza.



eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività dell'Ufficio comune, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente. Le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono iscritte nel Piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, in apposita sezione affidata al Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della Centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'Ente in cui ha sede l'Ufficio comune.

La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune.

Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Responsabili dell'Anticorruzione e della Trasparenza dei singoli Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

- a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
- b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati possono definire un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e l'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza.

#### Art. 5

##### **(Operatività della convenzione e durata)**

La presente convenzione ha durata di tre (3) anni a far data dalla stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della gestione associata.

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci disciplinata all'art.18 del presente atto, dietro iniziativa di uno o più Sindaci, si riunisce per monitorare l'andamento della CUC adottando all'occorrenza misure correttive all'uopo deliberate.

Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta



adottando, se del caso, appositi atti.

E' fatta salva la possibilità di recesso dalla convenzione secondo le modalità e i termini indicati nel prosieguo della presente convenzione.

#### Art. 6

##### (Attività in capo alla CUC)

L'Ufficio comune svolge le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni di cui cura gli adempimenti connessi alla fase dell'affidamento:

- Acquisizione da ogni Amministrazione aderente la determinazione a contrarre, predisposta ai sensi dell'art.192 del D.lgs.n.267/2000 e s.m.i. e contenente i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, i capitolati tecnici, il progetto (esecutivo unitamente agli allegati tecnici) e gli elementi essenziali del contratto;
- Supporto, dietro richiesta delle amministrazioni aderenti, nella predisposizione degli avvisi di preinformazione, dei bandi di gara, dei disciplinari di gara, delle lettere di invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- Armonizzazione degli atti e dei diversi iter procedurali degli Enti locali convenzionati;
- Adeguamento e semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
- Potenziamento delle opportunità di collaborazione e coordinamento fra i Comuni convenzionati al fine di giungere ad una centralizzazione delle procedure di gara in grado di conseguire gli obiettivi di risparmio di spesa, razionalizzazione delle risorse e maggiore qualità dei beni, dei servizi e delle opere oggetto di appalto;
- Nomina delle commissioni di gara scegliendo di norma all'interno dell'albo previsto dalla normativa codicistica garantendo la rotazione delle presenze;
- Trasmissione ai singoli Enti le risultanze della gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti conseguenti;
- Se richiesto, attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;
- Collaborazione nella gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura di gara.

#### Art. 7

##### (Attività in capo alle singole amministrazioni facenti parte della CUC)

I singoli Comuni associati svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

- Procedere autonomamente alle acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00, nonché in tutte le procedure espletabili per categoria merceologica e limiti di importo sulle piattaforme telematiche previste





alla normativa di riferimento (Consip, Mepa, ecc.);

Emettere la determina a contrarre così come stabilito dall'art.192 del D.lgs.n.267/2000 es.m.i.;

- Nominare il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- Individuare l'opera da realizzare e/o dei servizi e delle forniture da acquisire;
- Predisporre gli atti di gara e degli atti progettuali e loro approvazione;
- Predisporre gli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- Trasmettere i fabbisogni di cui al Piano Triennale delle Opere pubbliche di ogni singola Amministrazione al responsabile della programmazione della CUC;
- Trasmettere i fabbisogni di cui al Piano biennale dei servizi e delle forniture di ogni singola Amministrazione al responsabile della programmazione della CUC ai soli fini della programmazione e organizzazione del servizio;
- Inviare tempestivamente alla CUC della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
- Verificare prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n.488/1999 o mediante strumenti di acquisizione elettronica;
- Trasmettere il CIG e del CUP ove previsto;
- Procedere al pagamento del contributo ANAC ed all'invio del MAV di competenza;
- Nominare eventuali esperti esterni a supporto della commissione;
- Redigere atti necessari e conseguenti l'aggiudicazione definitiva della gara;
- Stipulare il contratto e gestione della fase di esecuzione e collaudo;
- Trasmettere le comunicazioni e delle informazioni all'Osservatorio dei Contratti pubblici;
- Rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la CUC così come definiti nel Regolamento;
- Mettere a disposizione qualora necessario beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione;
- Mettere a disposizione unità di personale presso la CUC limitatamente alle procedure di gara attivate dalla centrale per tutta la durata della convenzione da inserire, altresì, ciclicamente nelle commissioni di gara;
- Stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione della convenzione, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;
- Comunicare al Responsabile della CUC, entro il 30 settembre di ogni anno, fatto salvo la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare le spese da sostenere per l'anno successivo.

#### Art. 8

**(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)**



Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 conv. in legge 23 giugno 2014, n. 89 con maggior afferenza territoriale.

I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione Lazio, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

#### **Art. 9**

##### **(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di valore inferiore a 150.000 euro)**

I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni, servizi e forniture di valori inferiori a Euro 40.000,00 lavori di valore inferiore a Euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.

I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., tenendo conto degli orientamenti espressi dall'Anac nelle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli appalti nonché le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici secondo le modalità specifiche di rapporto con la CUC indicate nella presente convenzione.

Quando i singoli Comuni associati svolgono autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture si avvalgono delle competenze interne.

#### **Art. 10**

##### **(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)**

Le procedure per affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dall'art. 163 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel





territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dall'art. 163 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., operando nell'ambito delle attività della CUC, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

#### **Art. 11**

##### **(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dall'ufficio operante come CUC e gestione delle richieste di accesso)**

La CUC conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 53 e 6 comma 5 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., nei termini consentiti dal medesimo sino alla fase della proposta di aggiudicazione, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma.

#### **Art. 12**

##### **(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla CUC)**

In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni presente convenzione e gestite, in base alla presente convenzione, dalla CUC, l'ufficio stesso collabora con i Comuni associati:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Centrale unica di committenza.

I Comuni associati valutano il quadro delineato dalla Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo. In caso di costituzione in giudizio le spese sono a carico dello stesso Comune.

L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati alla CUC al fine di consentire allo stesso:

- a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;



- b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

**Art. 13**

**(Risorse finanziarie, ripartizione del fondo della C.U.C.)**

I Comuni associati sono tenuti a prevedere nei propri bilanci apposite risorse per il funzionamento dei servizi da gestire in forma associata.

I rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati sono basati sulla ripartizione degli oneri secondo i seguenti criteri: dimensione demografica (50%) e numero di gare di lavori, servizi e forniture appaltati da ciascuno di essi (50%).

Le somme assegnate alla C.U.C. da parte degli Enti convenzionati debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto nella stima dei costi per ciascun lavoro, servizio o fornitura da affidare. L'entità di tali somme, come previsto dal comma 5, è pari ad un quarto dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 113 e comunque a valere sui fondi dell'Ente convenzionato.

Le suddette somme sono dovute alla C.U.C. anche nel caso la procedura di gara risulti terminare senza aggiudicazione per mancanza di offerte od altra motivazione non attribuibile alla stessa C.U.C. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze (anche se soggette a rimborso da parte dell'appaltatore), di pagamento della tassa di gara all'Autorità di Vigilanza, quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto. Le spese relative alla eventuale nomina di esperti esterni a supporto di commissioni di gara da aggiudicare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verranno sopportate dal Comune interessato. Non rientrano tra le spese soggette a ripartizione e rimborso di cui al presente articolo, quelle riguardanti la partecipazione del rappresentante di ciascun Comune convenzionato alle commissioni di gare in quanto reciprocamente compensate.

**Art. 14**

**(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)**

Nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, il Seggio di gara è nominato dal Responsabile dell'ufficio comune su indicazione specifica del Comune interessato e la presidenza dello stesso deve essere assunta da soggetto idoneo individuato nel rispetto di tutta la normativa di riferimento.

Analogamente, su indicazione specifica del Comune interessato, nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza secondo quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Responsabile dell'Ufficio Comune un elenco di componenti individuati:

- a) prioritariamente tra le risorse umane dei Comuni associati indicate sulla base dell'art. 4 presente convenzione;
- b) in subordine, tra esperti esterni, quando necessario e su indicazione dei Comuni associati interessati alla procedura che ne sopportano eventualmente i costi, appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto della normativa di riferimento.

Si procede alla nomina nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dalla normativa di riferimento, art. 42 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m. nel rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale per i soggetti che abbiano svolto o siano chiamati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto.

Nella nomina viene altresì osservato il criterio di rotazione tra i commissari che possono essere anche per procedure di competenza di Comuni associati diversi da quello di appartenenza.

#### **Art. 15 (Riservatezza)**

La gestione associata della CUC gestisce i dati personali relativi alle attività e procedimenti afferenti nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs 30 giugno 2003 n. 196.


Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio operante come CUC è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della CUC, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come CUC, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

#### **Art. 16 (Prevenzione della corruzione)**

Le attività dell'Ufficio comune operante come CUC sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l'Ufficio.

I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione.



anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

#### **Art. 17**

##### **(Associazione di altri Comuni ed altri Enti locali)**

Possono aderire alla gestione associata della CUC della presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia.

L'adesione di un nuovo Comune o di altro Ente locale è sottoposta per approvazione alla Conferenza dei sindaci dei Comuni associati prevista dal presente atto con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

#### **Art. 18**

##### **(Forme di consultazione dei Comuni associati - Conferenza dei Sindaci)**

I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza deputata a consentire il confronto e le consultazioni tra i Comuni associati sulla Centrale unica di committenza, per:

- a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale;
- b) monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

La Conferenza è convocata con cadenza almeno semestrale dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, il quale ne è il Presidente.

La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma, provvede:

- a) ad adottare le decisioni in ordine ad eventuali successive richieste di adesione alla convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni aggiudicatrici che accettino la convenzione stessa senza alcuna modifica;
- b) ad adottare le decisioni in ordine alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale unica di committenza;
- c) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale unica di committenza, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta.

La Conferenza approva le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

La Conferenza è convocata dal presidente o su richiesta di uno o più Sindaci convenzionati, con





avviso consegnato ai componenti almeno quarantott'ore prima della data stabilita per la riunione.

Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Funge da verbalizzante il Segretario generale del Comune capofila o suo delegato.

#### **Art. 19**

##### **(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)**

Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Qualora le disposizioni sopravvenienti determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

Possano essere assunti protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione.

I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

#### **Art. 20**

##### **(Recesso dalla convenzione)**

Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione, previa deliberazione del proprio Consiglio Comunale e con un preavviso di almeno un mese da inoltrare al Comune capofila e per conoscenza agli altri Comuni associati.

I termini e le modalità operative del recesso sono dettagliate nel Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza approvato dalle rispettive Giunte Comunali dei Comuni Associati.

#### **Art. 21 (Scioglimento della convenzione)**

I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:

- a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso

modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

- b) quando tutti i Comuni aderenti optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata nei termini regolati dalla presente convenzione;
- d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

#### Art. 22 (Risoluzione delle controversie)

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.


Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Letto, approvato e sottoscritto il

Per il Comune di Fondi

Il Sindaco

Dott. Salvatore De Meo



---

Per il Comune di Monte San Biagio

Il Sindaco

Dott. Federico Carnevale




---

Per il Comune di Santi Cosma e Damiano

Il Sindaco

Dott. Franco Taddeo



---